

# DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE N. 5 DEL (data di protocollazione del provvedimento)

**Oggetto:** Modalità di sottoscrizione delle istanze di iscrizione, denuncia e deposito presentate al Registro delle Imprese ed al REA ed **eliminazione dell'utilizzo del modello "procura speciale"**.

**Visto** l'art. 2188 c.c. e l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. in tema di istituzione del Registro delle Imprese;

**Visto** il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i. recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese" ed in particolare gli artt. 10,11 e 14 che prevedono disposizioni concernenti rispettivamente il procedimento di acquisizione dei dati e delle notizie nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), il procedimento di iscrizione su domanda ed il procedimento di deposito;

**Visti** i commi 2 e 2-bis dell'art. 31 della L. 2 novembre 2000, n. 340 e s.m.i. recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi" che prevedono l'obbligo di invio telematico al Registro delle Imprese ed al REA delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano e della sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale;

**Visto** l'art. 9 della L. 2 aprile 2007, n. 40 avente ad oggetto la "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" nonché il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante le "Regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica" che prevedono la presentazione di domande, denunce e comunicazioni destinate all'Ufficio Registro Imprese o alle Amministrazioni dell'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, CC.PP.AA., Ministero del Lavoro, SUAP tramite l'utilizzo dello strumento telematico;

**Visto** il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale", nonché Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "In materia di documentazione amministrativa", in particolare in relazione alla validità dei documenti amministrativi elettronici sottoscritti mediante l'utilizzo di dispositivi di firma elettronica avanzata;

Visti gli artt 11, 1° co., 14, 1° co. e 18, 1° co. del D.P.R. n. 581/1995, nonché il D.M. 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con il D.M. 19 maggio 2023 recante le "Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica" e ancora la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3689/C del 6 maggio 2016 recante le "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo";



Visto l'art. 5 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 avente ad oggetto il "Deposito telematico di atti e informazioni relativi a società ed a sedi secondarie" in base al quale "La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel Registro delle Imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c) del medesimo Regolamento";

**Rilevato** che già l'art. 31, comma 2 della L. 340/2000 sopra indicata, come modificato dall'art. 3, co. 13 della L. 448/2001 aveva introdotto, a suo tempo, l'obbligo di presentare per via telematica le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano con firma digitale;

Rilevato che, al fine di agevolare l'utenza e di ridurre i tempi di gestione dei procedimenti, la Camera di Commercio di Genova, aderendo alle Linee Guida di Unioncamere trasmesse con la Nota Unioncamere prot. n. 4579/PS/CE del 12 giugno 2003, ha ammesso, fino ad oggi, l'utilizzo della c.d. "Procura Speciale" nei casi in cui gli obbligati/legittimati al deposito presso il Registro dele Imprese non fossero in possesso del dispositivo di firma digitale o, pur disponendone, fossero impossibilitati ad utilizzarlo, consentendo che le pratiche telematiche fossero sottoscritte da un "procuratore speciale" designato tramite una procura sottoscritta dagli amministratori titolari del potere di rappresentanza (artt. 1387-1400 c.c.), sulla base di un codice univoco di identificazione della pratica e l'allegazione della copia dei documenti di identità di coloro che vi avevano apposto la loro firma autografa, entrambe acquisite otticamente tramite scanner e firmate digitalmente dal procuratore "speciale" in modo tale che la procura depositata al Registro delle Imprese fosse conforme a quanto previsto dall'art. 2719 c.c. in tema di "copie fotografiche", nonché alla regola generale fissata dall'art. 1393 c.c. sulla "giustificazione dei poteri del rappresentante", comunemente ritenuta applicabile anche nel campo del diritto amministrativo;

**Rilevato** che sono trascorsi due decenni dall'entrata in vigore della L. 340/2000 e che l'obbligo della sottoscrizione digitale obbligo è stato da ultimo ribadito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 183/2021;

Atteso che nel lasso temporale tra le citate disposizioni, stante l'iniziale scarso livello di digitalizzazione generale e l'insufficiente diffusione dei dispositivi di firma digitale, unito al fatto che sovente nessuno dei soggetti obbligati/legittimati disponeva direttamente di una convenzione con l'infrastruttura telematica di trasmissione "*Telemaco*" necessaria anche per l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi alla singola istanza, si era reso necessario, per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese, il ricorso in via provvisoria all'istituto della delega ad un soggetto munito di dispositivo di firma digitale, come ribadito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3616/C del 15



febbraio 2008 avente ad oggetto le "Modalità di presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7/2007, convertito dalla L. 40/2007", ma con l'intento di pervenire, nelle more, a conseguire l'obiettivo della norma originaria e cioè il sempre maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche;

**Ritenuto** opportuno, alla luce delle suesposte premesse, regolamentare in maniera diversa le modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche al Registro delle Imprese ed al REA, sia per adeguarsi il più possibile al dettato normativo, sia per rispondere alle esigenze di semplificazione e di sempre maggiore diffusione degli strumenti di sottoscrizione digitale, secondo quanto già previsto dall'art. 31, 2° co. della L. 340/2000;

Ritenuto che il c.d. "modello di "Procura speciale", sottoscritto con firma autografa dal soggetto obbligato/legittimato e accompagnato dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, non sia più adeguato né conforme alla normativa vigente e non sia più in linea con le esigenze di trasformazione digitale in atto nella Pubblica Amministrazione e, soprattutto, non abbia più quelle caratteristiche che lo rendano idoneo a garantire in modo inequivocabile la provenienza e la paternità del documento informatico rispetto al soggetto che appone la sottoscrizione;

Valutato che il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MiMIT) ha più volte avuto modo di chiarire che la pratica ComUnica relativa alla "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" costituisce una collezione di file che contiene adempimenti pubblicitari rivolti a Pubbliche Amministrazioni diverse, "da sottoscrivere digitalmente, a cura del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento in base alla disciplina di settore. Nel caso della modulistica Registro Imprese detta disciplina è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di Registro delle Imprese, nonché in norme speciali, quale l'art. 31 della Legge n. 340 del 2000";

**Atteso** che la presente disposizione vuole costituire una ulteriore iniziativa posta in essere dalla Camera di Commercio per dare attuazione al Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024 (o Piano Triennale per la Transizione Digitale), in linea con i diversi orientamenti ed atti di indirizzo normativo nazionali e comunitari;

Considerato che la Camera di Commercio di Genova, oltre a garantire la disponibilità di sportelli dedicati al rilascio dei dispositivi di firma digitale <u>CNS - Firma digitale — Italiano (camcom.gov.it)</u>, mette a disposizione degli utenti anche la possibilità di richiedere il rilascio del dispositivo di firma on line senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello <u>Digital DNA Online — Italiano (camcom.gov.it)</u>;

**Ritenuto** opportuno, sulla base delle disposizioni normative e delle considerazioni sopra riportate, procedere alla definizione delle modalità di sottoscrizione delle istanze di iscrizione, denuncia e deposito al Registro delle Imprese ed al REA;

Ritenuto pertanto necessario che i soggetti obbligati/legittimati alla presentazione delle istanze telematiche al Registro delle Imprese ed al REA, al fine di una corretta presentazione,



debbano munirsi di apposito "certificato di sottoscrizione digitale qualificato" come illustrato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3575/C del 20 aprile 2004;

**Ritenuto** che, per quanto concerne le modalità di sottoscrizione delle istanze di iscrizione, denuncia e deposito al Registro delle Imprese ed al REA, quella che, oltre ad essere in linea con le attuali previsioni normative, risponda più efficacemente all'esigenza di assicurare la certezza sull'identità del soggetto tenuto all'adempimento, sia quella che prevede esclusivamente la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato o, nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti, del professionista incaricato;

Valutato opportuno concedere alle imprese del territorio un lasso di tempo differenziato, a seconda della forma giuridica, per adeguarsi alle misure disposte nel presente provvedimento, al fine di ridurre il più possibile gli eventuali disagi;

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

# **DISPONE**

- a) Che, con decorrenza 1º dicembre 2023 per le SOCIETA' e con decorrenza 1º marzo 2024 per le imprese individuali, per le restanti forme giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese e per gli altri Soggetti collettivi REA, tutte le domande, denunce e depositi, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) dovranno essere trasmesse dai soggetti obbligati o legittimati esclusivamente previa sottoscrizione digitale della prescritta modulistica ministeriale mediante l'utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale;
- b) Che le domande e/o denunce trasmesse al Registro delle Imprese e/o al REA da parte di soggetti terzi (Associazioni di categoria, agenzie per il disbrigo di pratiche amministrative, professionisti in genere, ecc.) dovranno recare la doppia sottoscrizione digitale, ossia quella dell'intermediario nel modello di Comunicazione Unica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato/legittimato, quale unico soggetto titolato a qualificarsi come "soggetto dichiarante";
- c) Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 2-ter, i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti soggetti a deposito e/o iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (Notai) saranno legittimati a richiederne direttamente l'iscrizione mediante sottoscrizione con firma digitale;
- d) In base all'Orientamento comune Unioncamere Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) del 24 settembre 2020 (Nota Unioncamere prot. 0020197/U del 05/10/2020) "le domande di iscrizione nel Registro delle Imprese presentate da Notai per atti o fatti per il quali il Notaio non sia obbligato o facoltizzato per legge al relativo deposito, firmate con utilizzo del certificato di firma rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, non richiedono l'allegazione di una procura speciale su modello ... informatico. ... Infatti il CNN dal 12 settembre 2002 è iscritto nell'elenco pubblico dei certificati delle firma



digitale e certifica le firme dei notai nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni e garantisce quindi non solo che la firma digitale appartiene al Notaio ... ma anche che il titolare della firma è un Notaio nell'esercizio delle sue funzioni. L'utilizzo della firma digitale da parte del Notaio essendo firma di <<funzione>> presuppone in ogni caso il conferimento di un incarico professionale spe3cifico da parte del cliente. Per tale motivo non appare necessaria la produzione di una formale procura speciale, né una dichiarazione esplicita di incarico in tal senso";

e) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 31 della L. n. 340/2000 che ha attribuito ai soggetti "iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali" la facoltà di depositare gli atti indicati nel comma 2-quater, sottoscrivendo digitalmente l'istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati/legittimati, nonché delle competenze riconosciute dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 recante la "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" ai soli iscritti nella Sezione A, i professionisti abilitati iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (come precisato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. U.0288969 del 9 ottobre 2019) potranno presentare, con propria sottoscrizione digitale, quali "dichiaranti" su "incarico" dei legali rappresentanti con il titolo di "professionista incaricato" le domande relative a tutti gli altri atti societari per i quali sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del Notaio. Gli stessi avranno cura di inserire nelle NOTE della distinta la seguente dicitura: "Pratica telematica presentata dal sottoscritto, iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ...... al n. ...... quale incaricato dal soggetto obbligato ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. n. 340/2000".

### In particolare:

- f) Per le fattispecie relative a nomine/conferme/cessazione di organi di amministrazione il professionista incaricato dovrà dichiarare: a) la propria qualifica professionale e la non sottoposizione a provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio dell'attività professionale; b) di aver ricevuto l'incarico di iscrivere nel Registro delle Imprese la nomina/conferma/cessazione della carica dai soggetti obbligati all'adempimento anagrafico; c) l'identicità dei contenuti e il raffronto positivo svolto sulle copie allegate agli originali informatici o analogici depositati presso la società. Tale dichiarazione autocertificata dovrà essere firmata digitalmente dallo stesso professionista incaricato e riportata in un file autonomo quale allegato della pratica telematica (codice tipo documento D01).
- Sarà consentita la possibilità di depositare autonome dichiarazioni di nomina/conferma/cessazione della carica, allegando il file in formato PDF/A firmato digitalmente dal soggetto obbligato. (Potrà essere utilizzato il modello Allegato 1 alla Determinazione N 5/2023 del Conservatore).
- Nella sola ipotesi in cui il soggetto nominato/confermato sia presente in assemblea e risulti espressamente verbalizzato che ha accettato l'incarico conferito non è necessario acquisire la sua firma né, conseguentemente, la dichiarazione autocertificata di cui sopra.



- g) Nell'ipotesi specifica di nomine/conferme di organi di controllo di società di capitali e cooperative, la c.d. "distinta" della comunicazione unica dovrà essere sottoscritta con firma digitale, oltre che dal professionista incaricato dai soggetti obbligati (legali rappresentanti, amministratori, ecc.), anche da ciascun membro nominato, quale conferma dell'accettazione della carica. Anche in tale ipotesi sarà consentita la possibilità di depositare autonome dichiarazioni di accettazione della carica, allegando il file in formato .PDF/A firmato digitalmente dal soggetto nominato/confermato. (Potrà essere utilizzato il modello Allegato 2 alla Determinazione N 5/2023 del Conservatore).
- h) Ai sensi dell'art. 31 comma 2-quater della L. 340/2000, i professionisti abilitati iscritti nella Sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno presentare, con propria sottoscrizione digitale, le domande relative al deposito dei bilanci d'esercizio (attestando che i documenti trasmessi ed i relativi files, firmati digitalmente dallo stesso professionista, sono conformi agli originali depositati presso la società) secondo le indicazioni del Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese predisposto annualmente da Unioncamere. In tal caso il "dichiarante" si qualificherà come "professionista incaricato" iscritto nella Sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- i) Ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/2008, i professionisti abilitati iscritti nella Sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno presentare, con propria sottoscrizione digitale, le istanze relative al trasferimento delle quote di SRL di cui al 2° comma dell'art. 2470 c.c. che il professionista abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. n. 340/2000 ha il potere di firmare digitalmente unitamente a tutti i contraenti, previa verifica del rispetto delle disposizioni statutarie relative alle cause di prelazione o gradimento nonché dell'assenza di clausole statutarie concernenti l'intrasferibilità delle quote. In tal caso il "dichiarante" si qualificherà come "professionista incaricato" iscritto nella Sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- j) Che, poiché la limitazione ai soli "atti societari" prevista dal comma 2-quiquies dell'art. 31 della Legge n. 340/2000, letto congiuntamente all'art. 78 del D. Lgs. n. 139/2005, si spiega alla luce della cronologia dei provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo (l'utilizzo obbligatorio della firma digitale è stato originariamente previsto in capo alle sole società, mentre per le imprese individuali l'obbligo si è avuto solo a decorrere dal 1° aprile 2010, in coincidenza con l'introduzione della c.d. "Comunicazione Unica"), sembra corretto interpretare la disposizione in via analogico-estensiva, applicandola anche alle imprese individuali, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 139/2005 che, nell'attribuire ai Dottori Commercialisti la competenza tecnica al "deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale" non fa alcuna distinzione tra imprese individuali e societarie.
- k) Che, alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto k) le richieste di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali e le richieste di iscrizione e le denunce di



- l) Che qualsiasi istanza o denuncia che sarà inoltrata al Registro delle Imprese e/o al REA, accompagnata dal modello c.d. di "procura speciale" (incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica) con allegata copia di un documento di riconoscimento dei soggetti obbligati/legittimati, a decorrere dal 1º dicembre 2023 per le SOCIETA' e dal 1º marzo 2024 per le imprese individuali, le restanti forme giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese e gli altri Soggetti collettivi REA sarà respinta con provvedimento dirifiuto adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese, salvo che non risulti la possibilità di regolarizzare l'istanza nei termini concessi dall'Ufficio:
- m) Che, in deroga all'obbligo di sottoscrizione digitale delle domande da parte di coloro che per legge sono obbligati alla presentazione, si prevedano le sole eccezioni riportate di seguito, autorizzando l'Ufficio ad accettare la c.d. "procura speciale" conferita al soggetto incaricato con codice univoco di identificazione della pratica e allegata la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, trattandosi di adempimenti conclusivi dell'impresa o di adempimenti che non riguardano il Registro delle Imprese/REA (Potrà essere utilizzato il modello Allegato 3 alla Determinazione N 5/2023 del Conservatore):
  - 1) scioglimento di diritto delle società di persone con contestuale richiesta di cancellazione;
  - 2) cancellazione di società di capitali o delle società di persone;
  - 3) deposito del bilancio finale di liquidazione e dichiarazione di approvazione espressa dello stesso con contestuale cancellazione;
  - 4) trasferimento di quote di SRL per causa di morte;
  - 5) costituzione di pignoramenti o di sequestri conservativi su quote di SRL da parte di soggetti esterni alla società;
  - 6) cancellazione di impresa individuale e soggetto REA;
  - 7) adempimenti destinati esclusivamente ad altri Enti;
- n) Di disporre la pubblicazione della presente disposizione all'Albo camerale online fino alla data del 31 marzo 2024 e sul sito Internet camerale nelle pagine dedicate alle news e al Registro delle Imprese;
- o) Di dare adeguata diffusione del nuovo orientamento presso tutti gli operatori del



Registro delle Imprese di Genova, affinché ne sia data puntuale applicazione, trasmettendo la presente determinazione per opportuna conoscenza e perché ne sia data diffusione presso i propri iscritti alle Associazioni di categoria nonché al Consiglio Notarile di Genova e agli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Genova.

IL CONSERVATORE
(Dr. Sergio MERCATI)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)



# Allegato 1 alla Determinazione n. 5/2023

# MODELLO FIRME per ISCRIZIONE della propria NOMINA in qualità di AMMINISTRATORE o LIQUIDATORE<sup>1</sup>

N.B.: Per favorire l'acquisizione delle firme digitali degli amministratori è possibile che uno solo degli amministratori nominati/confermati firmi digitalmente la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (in qualità di dichiarante – Distinta FEDRA) e che ciascun amministratore nominato/confermato con lo stesso atto deliberativo/decisione dei soci sottoscriva digitalmente questo modello, da allegare alla domanda di iscrizione (Distinta FEDRA).

Il modulo è individuale e sottoscrivibile da un solo amministratore/liquidatore.

II/La SOTTOSCRITTO/A	nato/a il	/a il	
,		·	
a	Provincia (	) Codice fiscale	
comune	-		
residente a		Provincia (	
	comune		
in		n. civico	
	indirizzo		
nominato/confermato			
O amministratore		O liquidatore	
della società		, iscritta nel	
Registro delle imprese di Genova			
atto/deliberazione/decisione dei	soci del//	_ <i>;</i>	

# **DICHIARA**

- a. di sottoscrivere digitalmente il presente modello da allegare alla "distinta" ministeriale destinata all'Ufficio del Registro delle Imprese, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine dell'iscrizione della propria nomina;
- b. di eleggere domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e dell'articolo 3 bis, comma 4-quinquies del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato al punto n. 5 della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n.7/2007), per tutti gli atti, le comunicazioni e le notificazioni inerenti lo stesso procedimento amministrativo ivi compresi quelli correlati all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

In fede.

Firmato digitalmente

#### Informativa ex art.13 del GDPR (Reg.UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi 4 – PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it). I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nell'art.6, c.1, lett. c) del G.D.P.R., ovvero un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare a fronte di una richiesta dell'interessato. Non è prevista comunicazione dei dati ad altri soggetti, né il trasferimento dei dati personali all'estero. Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. I dati saranno conservati per il periodo stabilito con riferimento al fascicolo d'impresa. L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo al Garante della Privacy. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it.

<sup>1</sup> Compilare un modello per ogni amministratore/liquidatore che iscrive la propria nomina ad esclusione dell'amministratore/liquidatore che sottoscrive digitalmente la domanda.



# Allegato 2 alla Determinazione n. 5/2023

# MODELLO FIRME per accettazione della NOMINA a SINDACO/REVISORE LEGALE

# **DICHIARA**

- a. di aver accettato l'incarico attribuito e di procedere alla sottoscrizione digitale del presente modulo da allegare alla "distinta" ministeriale destinata all'Ufficio del Registro delle Imprese, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine dell'iscrizione della propria nomina e che non vi sono cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.;
- b. di eleggere domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e dell'articolo 3 bis,comma 4-quinquies del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato al punto n. 5 della Comunicazioneunica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n.7/2007), per tutti gli atti, le comunicazionie le notificazioni inerenti lo stesso procedimento amministrativo.

In fede.

Firmato digitalmente

#### Informativa ex art.13 del GDPR (Reg.UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi 4 – PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it). I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nell'art.6, c.1, lett. c) del G.D.P.R., ovvero un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare a fronte di una richiesta dell'interessato. Non è prevista comunicazione dei dati ad altri soggetti, né il trasferimento dei dati personali all'estero. Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. I dati saranno conservati per il periodo stabilito con riferimento al fascicolo d'impresa. L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo al Garante della Privacy. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it.



# Allegato 3 alla Determinazione n. 5/2023

#### MODELLO "PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVEDELL'ATTO DI NOTORIETÀ"

(il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato .PDF e allegato alla modulistica elettronica con firma digitale del procuratore)

- A) PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA COMUNICAZIONE UNICA (ART. 9 D.L. N. 7/2007 CONVERTITO CON LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40) E S.M.I.
- B) È L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ PUBBLICITARIE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

s, Elistadione selection dissipation and the region of selection records	
Codice univoco di identificazione della pratica [ ] (obbligatorio)  Il/I sottoscritto/i dichiara/no:	
A) Procura Speciale	
di conferire al Sig./ra	tivi

#### B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati

di attestare in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti dell'impresa

#### C) Domiciliazione

di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del Registro delle Imprese, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella 🗈.

#### D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)

che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione e di controllo della società.

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (titolare, amm.re, sindaco, erede, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1				
2				
3				
4				
5				

#### Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. ATTENZIONE: le copie informatiche dei documenti di riconoscimento devono essere allegate alla pratica in un file separato da quello della procura. La procura deve essere allegata alla pratica telematica con il CODICE TIPO DOCUMENTO E21, mentre il documento di riconoscimento con il CODICE TIPO DOCUMENTO E20.

#### Informativa ex art.13 del GDPR (Reg.UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi 4 – PEC: cciaa.genova@qe.legalmail.camcom.it). I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nell'art.6, c.1, lett. c) del G.D.P.R., ovvero un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare a fronte di una richiesta dell'interessato. Non è prevista comunicazione dei dati ad altri soggetti, né il trasferimento dei dati personali all'estero. Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. I dati saranno conservati per il periodo stabilito con riferimento al fascicolo d'impresa. L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo al Garante della Privacy. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: responsabile protezionedati@ae.legalmail.camcom.it.